



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 30 DEL 06/03/2020**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA PALAZZO DI CITTA' PER LAVORI**

Vista la comunicazione pervenuta dall'Ufficio Tecnico Comunale, concernente la fine dei lavori di manutenzione ordinaria dello stabile di proprietà comunale situato in via Palazzo di Città, civici 8 e 10 (manutenzione ordinaria del manto di copertura);

Considerato che si rende necessario lo smontaggio della gru utilizzata per l'esecuzione dei lavori e che l'intervento è previsto per il giorno 11 marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in considerazione dello stato dei luoghi, dover assumere provvedimenti in merito alla viabilità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D. Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

**ORDINA**

- che dalle ore 8,00 alle ore 12,30 del giorno 11.03.2020 sia vietata la sosta in via Palazzo di Città nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dai civici 8 e 10, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;
- che dalle ore 08,00 alle ore 12,30 del giorno 11.03.2020 sia vietata la sosta in piazza Trento per consentire le manovre necessarie;
- che durante le operazioni di smontaggio della gru il traffico proveniente da piazza Trento sia deviato in Via F. Rolando;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza agli imbocchi della via, con congruo anticipo, per informazione ai residenti;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 06.03.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**